



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Debito col fisco: rischio il fermo amministrativo dell'auto aziendale?

Autore: Redazione | 10/03/2017



***Sono proprietario di un'auto iscritta nel libro dei cespiti. Ho un debito col Fisco: può l'Agenzia delle Entrate iscrivermi il fermo amministrativo?***

La legge attualmente in vigore **[1]** prevede, per la procedura di iscrizione del **fermo amministrativo di autoveicoli**, che l'Agenzia delle Entrate debba inviare

al debitore soltanto una comunicazione preventiva in cui si dà avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore comunicazione. L'Agenzia, perciò, è autorizzata dalla legge stessa, in mancanza del pagamento del debito, ad iscrivere il fermo nel **Pubblico Registro Automobilistico** (il Pra) senza avvertire il debitore in un qualsiasi momento successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva di cui sopra.

Il fermo, però, non potrà essere iscritto al Pra se entro questo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva, il debitore riuscisse a dimostrare che l'autoveicolo su cui si intende eseguire il fermo sia strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o della professione del debitore medesimo. La dimostrazione potrà avvenire esibendo all'Ente della Riscossione le risultanze contabili da cui si possa dedurre che l'autoveicolo in questione sia utilizzato dal professionista (o dell'imprenditore) nell'esercizio della propria attività.

Infine, una **responsabilità penale** da parte del responsabile del procedimento di fermo amministrativo (dipendente o dirigente dell'Ente della Riscossione) potrà esservi solo se il fermo fosse stato iscritto senza che sia stata inviata la comunicazione preventiva di cui si è detto in precedenza **[2]**. Nessuna responsabilità, invece, vi potrà essere se, invece, la comunicazione preventiva sia stata inviata e, poi, fosse mancato l'avviso dell'avvenuta iscrizione dato che è la legge stessa che autorizza l'Agenzia delle Entrate ad iscrivere il fermo, senza alcuna comunicazione al debitore, una volta che, inviata la comunicazione preventiva, sia decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento di essa ed il debitore non abbia provveduto a pagare il proprio debito o a richiedere, almeno, la rateizzazione dello stesso.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

## **Note**

**[1]** Art. 86 d.P.R. n. 602 del 29.09.1973. **[2]** Art. 323 cod. pen.